

Dott. GIUSEPPE CALAFIORI
NOTAIO

Piazza S. Babila, 3 - 20122 MILANO
Tel. 02.76.008.225 - Fax 02.78.40.28

N. 68556 di repertorio

N. 18851 di raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici), addì 2 (due) del mese di agosto.

In Milano, nel mio studio in piazza San Babila n. 3.

Avanti a me dott. GIUSEPPE CALAFIORI, notaio in Milano, iscritto al Collegio notarile di Milano,

è presente il signor:

- **VITALE dott. RAFFAELE ROBERTO**, nato ad Hartford (U.S.A.) il 12 ottobre 1962, residente a Milano, piazza Sant'Ambrogio n. 6, codice fiscale: VTL RFL 62R12 Z404S, che al presente atto interviene sia in proprio che quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"**Marmolada S.p.A.**" con sede in Milano, via San Primo n. 4, capitale sociale euro 120.000,00 sottoscritto, ma versato per euro 30.000,00, codice fiscale: 07938480964 (società costituita in Italia con atto a mio rogito in data 2 agosto 2012 n. 68553/18850 di rep., in corso di registrazione e di iscrizione nel competente Registro delle Imprese e, quindi, di efficacia ex art. 2436 codice civile).

Persona della cui identità sono io notaio certo, che dichiara e stipula quanto segue:

1 = Fra la società di nazionalità italiana "**Marmolada S.p.A.**" e il dott. **Raffaele Roberto Vitale**, che dichiara di essere cittadino italiano, viene costituita una società per azioni denominata:

"Cristallo S.p.A."

con sede in Milano. Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo della sede sociale è stabilito in Milano, via San Primo n. 4.

2 = Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), rappresentato da numero 120.000.= (centoventimila) azioni da nominali euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, sottoscritto dai soci, come segue:

- **Marmolada S.p.A.:** per numero 119.880.= (centodiciannovemila ottocentottanta) azioni, pari a nominali euro 119.880,00 (centodiciannovemila ottocentottanta virgola zero zero);
- **dott. Raffaele Roberto Vitale:** per numero 120.= (centoventi) azioni pari a nominali euro 120,00 (centoventi virgola zero zero).

Sulle partecipazioni come sopra assunte, il sovracomparso dichiara che è stato effettuato il deposito del 25% (venticinque per cento) dell'intero capitale, pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), presso l'Agenzia n. 412 di Milano della Banca Popolare di Milano, come risulta da esibizioni ricevute della Banca stessa in data odierna, che in copia da me notaio certificata conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il nominando organo di amministrazione della società viene qui autorizzato a richiedere, nei modi e termini che reputerà più convenienti, il versamento da parte dei soci dell'ulteriore settantacinque per cento del capitale a completa liberazione delle azioni sottoscritte.

3 = La società è amministrata col sistema tradizionale regolato dagli articoli 2380-bis e seguenti del codice civile.

4 = Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo esercizio chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici).

REGISTRATO ALLA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO

MILANO 3

il 3 agosto 2012

N° 18016

Serie AT

€ 324.00 di cui:

€ 156.00 in cont.

5 = La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

6 = L'amministrazione della società viene quindi affidata ad un **Consiglio di Amministrazione composto di tre membri**, che resterà in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2014, nominato nelle persone dei signori:

- **VITALE dott. RAFFAELE ROBERTO** (sovracomparso) domiciliato per la carica presso la sede della società;

- **FERRARESI dott. ROBERTO**, nato a Novara il 3 luglio 1975, domiciliato per la carica presso la sede della società, cittadino italiano, codice fiscale: FRR RRT 75L03 F952V;

- **LOMBARD SOPHIE BERNADETTE MICHELLE**, nata a Crest (Francia) il 22 aprile 1989, residente a Parigi, 151 rue de Grenelle, cittadina francese;

e, di essi, il dott. **RAFFAELE ROBERTO VITALE** viene già in questa sede nominato Presidente.

Il dott. Raffaele Roberto Vitale, presente in atto, dichiara di accettare le cariche.

7 = A comporre il Collegio sindacale, per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, vengono nominati i signori:

quale Presidente:

- **REALI dott. DAVID**, nato a Forlì il 21 gennaio 1966, domiciliato a Milano, via San Primo n. 4, cittadino italiano, codice fiscale: RLE DVD 66A21 D704T, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili come da D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995 n. 31-bis;

quali Sindaci effettivi:

- **CHIARAVALLI dott. ANDREA**, nato a Milano il 24 novembre 1965, domiciliato a Milano, via San Primo n. 4, cittadino italiano, codice fiscale: CHR NDR 65S24 F205T, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili come da D.M. 12 aprile 1965, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995 n. 31-bis;

- **MARUFFI dott. ALESSANDRO**, nato a Milano il 23 ottobre 1974, domiciliato in Milano, via San Primo n. 4, codice fiscale: MRF LSN 74R23 F205P, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, Decreto del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 35 del 4 maggio 2004;

quali Sindaci supplenti:

- **CASSARO dott. MARIA PAOLA**, nata ad Abbiategrasso (MI) il 13 luglio 1970, domiciliata a Milano, via San Primo n. 4, cittadina italiana, codice fiscale: CSS MPL 70L53 A010T, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili, Decreto 30 giugno 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 60 del 30 luglio 2010;

- **BOCK dott. MATTIA CESARE CARLO**, nato a Milano il 21 settembre 1970, domiciliato in Milano, via San Primo n. 4, cittadino italiano, codice fiscale: BCK MTC 70P21 F205Z, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, Decreto del 29 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 90 del 13 novembre 2007;

Al Collegio sindacale competerà - in virtù dell'adottato statuto - la revisio-

ne legale dei conti della società ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile.

8 = L'emolumento annuo lordo spettante ai componenti effettivi del Collegio sindacale viene determinato sulla base delle già vigenti rispettive tariffe professionali.

9 = L'attività ed il funzionamento della società sono regolati dalle norme riportate nello statuto che, composto da numero 25 (venticinque) articoli, viene approvato dai componenti e trascritto in calce al presente atto.

10 = Ciascun componente il sunnominato Consiglio di Amministrazione viene autorizzato ad apportare, singolarmente, al presente atto costitutivo ed al testo del sottoriportato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

11 = Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della qui costituita società, dichiarando il sovracomparso che l'importo globale delle stesse ammonta approssimativamente ad euro 3.700,00 (tremilasettecento virgola zero zero).

** ** * ** * ** * ** * ** *

STATUTO della SOCIETA'

"Cristallo S.p.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata:

"Cristallo S.p.A."

Articolo 2 - Oggetto della Società

2.1. La Società ha per oggetto:

- A -

l'assunzione e la gestione di partecipazioni (dirette e/o indirette) in altre società o enti sia in Italia che all'estero.

- B -

il finanziamento, il coordinamento tecnico, commerciale, industriale, finanziario e gestionale delle società o enti cui partecipa, direttamente e/o indirettamente; la prestazione di servizi (a titolo oneroso o gratuito) a favore delle società o enti cui partecipa, direttamente e/o indirettamente, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo i servizi nei seguenti settori: commerciale, vendite, reti di distribuzione, rapporti con società partecipate, gestionale, industriale, tecnico, produzione, ricerca e sviluppo, know-how, brevetti e proprietà intellettuale in genere, tributario, assicurazioni, elaborazione e gestione informatica, approvvigionamenti, segreteria societaria, amministrazione del personale, sicurezza e protezione ambientale, rapporti e relazioni con le autorità amministrative centrali e periferiche.

La Società potrà compiere tutte le operazioni di qualsiasi genere e le attività immobiliari, mobiliari e finanziarie - esclusa ogni attività finanziaria e di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico riservata ai sensi di legge - che siano inerenti all'oggetto sociale, compresi l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere e la concessione di garanzie reali e personali a favore di terzi.

Articolo 3 - Sede

3.1. La Società ha sede in Milano.

3.2. Potranno essere istituite, modificate e/o soppresse, nei modi di leg-

ge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, magazzini, uffici e altre unità locali comunque denominate con delibera dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato nel precedente articolo 3.1 del presente statuto.

3.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore o della società di revisione, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4 - Durata

4.1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

4.2. La durata della Società potrà essere prorogata o la Società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI - RECESSO

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è diviso in numero 120.000.= (centoventimila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato, su conforme deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione.

5.3. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte nei termini e nei modi che reputerà più convenienti.

5.4. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 cod. civ. (nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413 cod. civ.) anche mediante assegnazione a singoli azionisti o gruppi di azionisti di determinate attività sociali e di azioni o di quote di altre società, aziende ed imprese nelle quali la società abbia partecipazione.

Articolo 6 - Azioni

6.1. Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari.

6.2. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

6.3. La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 7 - Finanziamenti dei soci

7.1. I finanziamenti dei soci con diritto a restituzione della somma versata, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, possono essere effettuati a favore della Società, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia e in particolare dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994.

7.2. I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

Articolo 8 - Recesso

8.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società in relazione alle cause inderogabili previste dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci

che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

8.2. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 9 - Convocazione

9.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

9.2. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono essere convocate anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia o in un altro Stato facente parte o che farà parte dell'Unione Europea o in Svizzera.

9.3. L'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dall'organo amministrativo quando lo ritenga opportuno e nei casi e nei modi previsti dalla legge.

9.4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2364, ultimo comma, del codice civile l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

9.5. L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea medesima, dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano il "Corriere della Sera". In alternativa alle suddette modalità di convocazione, l'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusi, in via esemplificativa, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il telegramma, il telefax e la posta elettronica) almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. A tal fine si utilizzeranno il domicilio, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica che saranno iscritti nel libro soci a richiesta dei soci medesimi.

9.6. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente a esso collegati mediante mezzi di telecomunicazione;
- b) il giorno e l'ora dell'assemblea in prima e seconda convocazione;
- c) l'elenco delle materie da trattare;
- d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

9.7. L'assemblea si considera altresì validamente costituita, in assenza di formale convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo; in

tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (e alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea - Deleghe

10.1. Per il diritto di intervento all'assemblea e la facoltà di farsi rappresentare si applica il disposto degli articoli 2370 e 2372 del codice civile e delle altre leggi in materia. Per partecipare all'assemblea non sarà necessario il preventivo deposito delle azioni.

10.2. All'assemblea potranno assistere anche soggetti diversi dai soci o dai loro rappresentanti che siano designati e invitati dall'assemblea medesima.

10.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea.

Articolo 11 - Presidente e segretario dell'assemblea - Svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione - Verbalizzazione

11.1. L'assemblea è presieduta dalla persona, anche non azionista, eletta dall'assemblea medesima.

11.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non azionista, e il presidente della stessa, se lo crede opportuno, può nominare uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

11.3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in particolare è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano espressamente indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi;

e) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario dell'assemblea che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove pure deve trovarsi il segretario della medesima, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11.4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto a norma di legge e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. I verbali dell'assemblea devono essere trascritti nel libro previsto all'articolo 2421, primo comma, n. 3 del codice civile, anche se redatti per atto pubblico.

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente dell'assemblea o 2 (due) consiglieri lo ritengono opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 12 – Quorum e deliberazioni

12.1. Per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, valgono le norme del codice civile.

12.2. L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberazioni che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 17.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 13 - Composizione, nomina, cessazione e sostituzione dell'organo amministrativo

13.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) membri ad un numero massimo di 7 (sette) membri, anche non soci, secondo la determinazione dell'assemblea ordinaria della Società e nominati dalla medesima.

13.2. Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

13.3. Se per dimissioni viene a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea ovvero, per il solo caso di morte, anche uno solo degli amministratori in carica, si intende cessato l'intero consiglio e deve convocarsi d'urgenza l'assemblea per le deliberazioni di cui all'art. 13.1 del presente statuto, restando inteso che fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione i poteri di quello cessato si intenderanno limitati esclusivamente all'ordinaria amministrazione.

Articolo 14 - Presidente del consiglio di amministrazione

14. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, e può eleggere un vice presidente.

Articolo 15 - Convocazione del consiglio di amministrazione

15.1. Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia o in un altro Stato facente parte o che farà parte dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente del consiglio o il vice presidente del consiglio (se nominato) o 2 (due) consiglieri lo credano necessario o opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, da parte del Collegio Sindacale.

15.2. Le riunioni del consiglio vengono convocate dal Presidente del consiglio o dal vice presidente del consiglio (se nominato) o da 2 (due) consiglieri, con avviso scritto trasmesso a ciascun amministratore in carica nonché ai sindaci effettivi, mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, salvi i casi di urgenza in cui basterà il preavviso di almeno 2 (due) giorni. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

15.3. Il consiglio si reputa validamente costituito, anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano tutti gli amministratori in carica e

tutti i sindaci effettivi.

Articolo 16 – Quorum - Svolgimento della riunione mediante mezzi di telecomunicazione - Verbalizzazione

16.1. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le sue deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

16.2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dall'amministratore di volta in volta eletto a tal fine dal consiglio stesso. Il consiglio nomina altresì un segretario anche estraneo al consiglio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale del consiglio è redatto da un notaio.

16.3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

16.4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione potranno assistere anche soggetti estranei al consiglio stesso designati e invitati dal consiglio medesimo.

16.5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti nel libro previsto all'articolo 2421, primo comma, n. 4 del codice civile, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione. Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente della riunione del consiglio o 2 (due) consiglieri lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 17 - Competenza e poteri

17.1. Fermi i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, la gestione dell'impresa, con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, che compie le operazioni necessarie o opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale.

17.2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2365, secondo comma, del codice civile sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio.

Articolo 18 - Organi delegati

18. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, fissando nel rispetto delle norme di legge attribuzioni, limitazioni ed eventuali compensi.

Articolo 19 - Rappresentanza legale

19.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale spettano, disgiuntamente, al Presidente del consiglio di

amministrazione nonché agli amministratori delegati nei limiti dei poteri agli stessi delegati.

19.2. L'organo amministrativo è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio per determinati atti o categorie di atti a procuratori, individualmente o collettivamente nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

19.3. Il soggetto che abbia la rappresentanza della Società firmerà facendo precedere la propria firma dalla denominazione della Società e dalla propria qualifica. Il soggetto che abbia la rappresentanza della Società in giudizio ha la facoltà di promuovere azioni o resistervi davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa o in sede arbitrale, compresa la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione, nonché di nominare all'uopo avvocati, procuratori alle liti e professionisti.

Articolo 20 - Remunerazione

20.1. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

20.2. L'assemblea potrà inoltre riconoscere agli amministratori indennità e compensi a carattere straordinario o periodico, fissi o variabili.

20.3. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, può stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

20.4. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 21 – Collegio Sindacale e Revisore contabile

21.1. L'assemblea, a norma di legge, nomina un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, compreso il presidente, sempre nominato dall'assemblea, e due supplenti, determinando la loro retribuzione.

21.2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato sostituito.

21.3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento.

21.4. Il collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti della società, ed è pertanto costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo che per diverse inderogabili disposizioni di legge, ovvero per una diversa decisione dell'assemblea ordinaria, tale revisione sia affidata ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale, ai sensi dell'art. 2409 bis, co. 1 e 2, cod. civ..

21.5. Le riunioni del collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'art. 11 del presente statuto.

TITOLO VI

BILANCI E UTILI

Articolo 22 - Bilancio

22.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 23 - Utili

23.1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili, dedotto il 5% (cinque per cento) di essi da destinare alla riserva legale fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

23.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione

24. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi e determinerà le modalità della liquidazione.

TITOLO VIII

VARIE

Articolo 25 - Rinvio

25. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e di legge in materia di volta in volta in vigore.

=====

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al sovracomparso che lo approva e - con me - lo sottoscrive alle ore 18 (diciotto) omessa da me notaio la lettura dell'allegato allo stesso sovracomparso per sua espressa dispensa.

Consta quest'atto di cinque fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e da me completati di pugno per facciate intere diciannove e fin qui la ventesima.

f.to: Raffaele Roberto Vitale

f.to: Giuseppe Calafiori - notaio (L.S.)

Allegato "A" al n. 68556/18851 di r.

Banca Popolare di Milano

SOCIETA' COSTITUENDE

X RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL 25% DEL CAPITALE
RICEVUTA DI VERSAMENTO INTEGRALE DEL CAPITALE

Agenzia 412

data 02/08/2012

Società costituenda **CRISTALLO S.p.A.**.....

(sede) **Milano, via San Primo n. 4** (scopo sociale) **Studio, progettazione - per conto proprio - lavorazione, produzione, commercio, distribuzione di occhiali da vista e da sole.**

(capitale in denaro) euro **120.000,00**...(centoventimila/00).....

Il sottoscritto **GIORDANI ROBERTA**.....(residente in) **20122 MILANO**

Piazza **SAN BABILA N. 3** chiede di versare su c/c N° **41099**

Per conto dei seguenti soci sottoscrittori:


il 25% del capitale predetto, a tenore e per gli effetti dell'Art.

2342 C.C. (per la costituzione di S.p. A.)
2454 C.C. (per la costituzione di Soc. Acc. per Az.)
2464 C.C. (per la costituzione di Soc. a Resp.Lim.)

la quota integrale del capitale, a tenore e per gli effetti dell'Art.

2464 C.C. (per la costituzione unilaterale di Soc. a Resp.Lim.)
2342 C.C. (per la costituzione unilaterale S.p.A.)

Nome Cognome o Ragione Sociale	Luogo,Data di nascita e-Codice fiscale o Sede Legale e N° C.C.I.A.A.	Indirizzo	Quote di partecipazione
Marmolada SpA		Milano, Via San Primo n. 4	EURO 29.970,00
Vitale Dott. Raffaele Roberto	Hartford (USA), 12.10.1962 c.f. VTLRFL62R12Z404S	Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 6	EURO 30,00
Ammontare complessivo versatoeuro (diconsi euro TRENTAMILA/00.....)			EURO 30.000,00


.....
L'incaricato


.....
Il cassiere



fronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi o della quota integrale del capitale alla Banca, la ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle imprese, perché, a norma di i decimi versati (Artt. 2329,2464 e 2475 C.C.) o la quota integrale del capitale (Artt. 2476 C.C.) dovranno essere re- alla Società e per essa agli Amministratori o chi per loro. orso un anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel suindicato Registro, i decimi o la quota inte- el capitale versato dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. edue i casi inanzi previsti, la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro dei decimi o uota integrale del capitale. Fini all'attuazione del Registro delle imprese dovranno essere applicati gli artt. 100 e 101 isposizioni di attuazione del C.C.

RICEVUTO
M 02 AGO 2012 P
BANCA POPOLARE DI MILANO
AGENZIA 412 - MILANO

N. 68555 di repertorio

Certifico io sottoscritto dott. GIUSEPPE CALAFIORI, notaio in Milano, iscritto al Collegio notarile di Milano, la presente copia conforme all'originale ricevuta rilasciata in data 2 agosto 2012 dall'Agenzia 412 di Milano, della Banca Popolare di Milano, relativa alla costituenda società "Cristallo S.p.A.", con sede in Milano, via San Primo n. 4, originale da me restituito alla Parte previo riscontro con la presente.

Milano, nel mio studio in piazza San Babila n. 3, addì 2 (due) agosto 2012 (duemiladodici).



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Calafiori".

